

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere -
Irragionevole durata di procedura fallimentare - Termine semestrale di
decadenza ex art. 4 l. n. 89 del 2001 - Decorrenza per il creditore
soddisfatto da riparto parziale - Inoppugnabilità del decreto di
chiusura del fallimento - Sussistenza - Rilevanza della data del
soddisfacimento del credito - Esclusione - Fondamento.

In tema di irragionevole durata della procedura fallimentare, il
termine di decadenza di cui all'art. 4, l. n. 89 del 2001, per la
proposizione della domanda di equa riparazione, decorre, anche per il
creditore rimasto soddisfatto per effetto di un riparto parziale,
dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento è divenuto
inoppugnabile, avendo "il dies a quo" del predetto termine natura
processuale, mentre la data di integrale soddisfacimento del
creditore, avente natura sostanziale, segna la durata della procedura
fallimentare indennizzabile.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 24174 del 04/08/2022 (Rv.
665557 - 01)

Corte

Cassazione

24174

2022